



Servizio Edifici Pubblici Piazza Saffi n. 8 – 47121 Forlì

P.G.:

FORLÌ, 05/03/2019

CIG (Codice Identificativo Gara) Accordo quadro: ZB0275B039

CIG 1° Appalto specifico Z3A275B0C6

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO IN APPALTO DI ASSISTENZA ED ALLESTIMENTI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI, NOLEGGI E RIPARAZIONI APPARECCHIATURE AUDIO - ANNI 2019-2022 - ACCORDO QUADRO E PRIMO APPALTO SPECIFICO

1. Oggetto dell'appalto e importo a base di gara

L'importo a base di gara è pari a € 36.377,05, IVA esclusa. Non sussistono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara per effetto dell'art. 26, c. 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (denominato, nel prosieguo, "Codice"), il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

- a) Prestazione principale: assistenza tecnica per € 20.000,00;
- b) Prestazioni secondarie:
- nolo apparecchiature per € 16.377,05.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, l'appalto in oggetto viene affidato:

- a) senza suddivisione in lotti funzionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto che le prestazioni di cui si compone, singolarmente considerate, non presentano il requisito della "funzionalità", che ne consenta l'utilizzazione compiuta, ma assumono valore e utilità solo se unitariamente considerate;
- b) senza suddivisione in lotti prestazionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto che le prestazioni di cui si compone sono tra loro omogenee, appartenendo ad un'unica specializzazione.

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte dell'Amministrazione dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle relative prestazioni. Per

“Appalti Specifici”, si intendono i singoli affidamenti assegnati dall'Amministrazione alle parti dell'Accordo Quadro, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel medesimo Accordo Quadro. L'Amministrazione si riserva di affidare, sulla base di valutazioni insindacabili, all'impresa, parte dell'Accordo, uno o più Appalti Specifici, sino a concorrenza dell'importo massimo sopra indicato, alle condizioni tutte stabilite nell'Accordo e l'impresa non può vantare diritto alcuno a compensi, indennizzi o risarcimenti, a qualunque titolo, nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di non affidare alcun Appalto Specifico o di affidarne per importi inferiori a quello massimo sopra indicato. L'Amministrazione definisce, previa assunzione del relativo impegno di spesa, l'oggetto dei singoli Appalti Specifici, mediante formalizzazione di lettera – contratto. La durata dell'Accordo Quadro si protrae per anni quattro decorrenti dalla data del relativo perfezionamento o sino alla data di esaurimento dell'importo massimo di € 36.377,05, se anteriore alla scadenza del suddetto termine di anni quattro. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può affidare i Appalti Specifici. In particolare, è necessario che, entro il termine di durata, sia perfezionato il contratto relativo all'Appalto Specifico, anche se la relativa esecuzione si protrae oltre la scadenza del predetto termine. L'Amministrazione, nel contratto relativo a ciascun Appalto Specifico, determina il corrispettivo spettante all'affidatario, a misura, in applicazione dei prezzi unitari, risultanti dall'elenco prezzi, ribassati in base all'offerta presentata, in sede di gara. Si applicano le penali previste nel Disciplinare tecnico; si applicano, altresì, le penali di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto allegate al bando di abilitazione al Mercato elettronico della p.a. realizzato da Consip (MEPA) per la categoria "SERVIZI".

2. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (denominato nel prosieguo anche Codice);
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ossia di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

L'operatore economico invitato alla gara può presentare offerta in qualità di mandatario di operatori raggruppati o raggruppandi, a condizione che tutti gli operatori siano già abilitati al MEPA al momento della presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 51, comma 4, delle “Regole del sistema di e-procurement della p.a.” (nel prosieguo, “Regole”).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. **In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio, sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.**

Il consorzio indicato per l'esecuzione deve essere già associato al consorzio alla data della gara, deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta (in quanto la Stazione appaltante non ammette la designazione di consorzi a cascata) ed essere idoneo all'esecuzione (art. 7, c. 8, del Codice III del Comune di Forlì).

Sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle offerte economiche.

Si applica quanto previsto dalle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 6.

3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La Stazione appaltante provvede al recupero della documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione, secondo le modalità previste dall'art. 43 del DPR 445 del 2000, eccettuati i documenti, che rientrano nella esclusiva disponibilità dei concorrenti e, quindi, non reperibili presso enti certificanti. Non si applica la verifica tramite il sistema AVCPASS, trattandosi di procedura esperita nell'ambito del mercato elettronico.

4. Chiarimenti

Le informazioni di carattere tecnico sulla gara in oggetto potranno essere richieste al P.I. Cicognani Marco Andrea (tel. 0543/712438 - 712217), mentre per quanto concerne questioni di carattere amministrativo potrà essere contattata l'Unità Contrattualistica Lavori Pubblici - Dott. Cicognani William - Tel. 0543/712242.

In alternativa, è possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica gianluca.foca@comune.forli.fc.it, non oltre il 03/04/2019. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il 04/04/2019.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, potranno, a giudizio della Stazione appaltante, essere pubblicate in forma anonima nel sistema MEPA o all'indirizzo internet www.comune.forli.fc.it.

5. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive, incluso il documento di gara unico europeo (DGUE), richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., firmate digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); la firma digitale esclude la necessità di allegare copia di documento di riconoscimento del dichiarante;

b. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., firmate digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); la firma digitale esclude la necessità di allegare copia di documento di riconoscimento del dichiarante;

c. devono essere rese e firmate dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché

appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

d. in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, comma 3, e l'art. 86, commi 2 e 3, del Codice;

e. tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

6. Subappalto

Le prestazioni oggetto di affidamento, sono tutte subappaltabili nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa come definita dall'art. 3, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

7. Verifica di anomalia delle offerte ed ulteriori disposizioni

Ai fini della valutazione di anomalia delle offerte si procederà come segue:

- In presenza di un numero di offerte ammesse uguale o superiore a 5, si calcola la soglia di anomalia, determinata procedendo al sorteggio tramite la piattaforma informatica MEPA, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
 - a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
 - b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (ossia da tutti i concorrenti ammessi, senza esclusione del 20 per cento delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso) è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
 - c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 per cento;
 - d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 10 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dal RUP tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Quindi, in presenza di un numero di offerte ammesse uguale o superiore a 10, si effettua l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia e l'aggiudicazione è dichiarata a favore della miglior offerta contenuta entro la soglia, restando comunque ferma la facoltà dei componenti tecnici della Commissione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; qualora, invece, si sia in presenza di un numero di offerte ammesse compreso fra 5 e 9, si attiverà il procedimento di valutazione in contraddittorio delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia, ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, restando comunque ferma la facoltà dei componenti tecnici della Commissione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

- In presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 5 non si effettua il calcolo della soglia di anomalia e la Commissione aggiudica al massimo ribasso, a meno che i componenti tecnici della Commissione non intendano avvalersi della facoltà indicata all'art. 97 c. 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il quale consente la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni ipotesi in cui si attivi il procedimento di valutazione in contraddittorio ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, si procede alla richiesta di spiegazioni che l'impresa concorrente deve produrre entro il termine di giorni 15. La verifica di congruità delle offerte è sempre rimessa al Responsabile del procedimento, il quale può esaminare l'anomalia anche di più offerte simultaneamente, qualora ritenga utile effettuare comparazioni ed ai fini di celerità del procedimento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Ai sensi dell'art. 52, comma 3, delle Regole, la Stazione appaltante potrà accettare una delle offerte entro la "Data Limite di stipula contratto", ossia la data, indicata nel sistema dalla Stazione appaltante, entro la quale quest'ultima può disporre l'aggiudicazione, previa effettuazione con esito positivo delle verifiche circa il possesso dei necessari requisiti in capo al miglior offerente. Sino alla medesima "Data Limite di stipula contratto", le offerte sono irrevocabili.

Ai sensi dell'art. 22 delle Regole, la Stazione appaltante può effettuare qualsiasi comunicazione, incluse quelle di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante invio telematico tramite il sistema MEPA, con la funzione "COMUNICAZIONI". In tali casi, la comunicazione si intende, ad ogni effetto, ricevuta dall'operatore economico alla "data di consegna", risultante dal sistema MEPA, ossia la data in cui la comunicazione è disponibile per il prelievo da parte del concorrente. La Stazione appaltante può, in alternativa, effettuare le comunicazioni, incluse quelle di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, presso altri recapiti, quali l'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, o l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente.

Ai sensi dell'art. 53 delle Regole il contratto è perfezionato con lo scambio di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale, rispettivamente, dall'aggiudicatario e dalla Stazione appaltante. Non si applica il termine dilatorio in base all'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. Il perfezionamento del contratto è, comunque, subordinato al positivo esito delle procedure eventualmente previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della prestazione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Per tutte le restanti condizioni si fa riferimento alle Regole, alle Condizioni Particolari di Contratto e, per quanto non derogato dalle Condizioni Particolari di Contratto, e alle Condizioni Generali di Contratto ed al Capitolato Tecnico allegati al Bando di Abilitazione al MEPA, nonché alle norme civili ed amministrative, al Codice III ed agli usi vigenti nel Comune di Forlì.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto è richiesta l'abilitazione dell'esecutore, ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008:

- art. 1, comma 2, lett. b), per € 36.377,05.

Pertanto in mancanza del possesso della relativa abilitazione, si disporrà la decadenza dall'aggiudicazione e non si procederà alla stipulazione del contratto.

8. Garanzie richieste

L'aggiudicatario è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva in quanto trattasi di appalto di importo inferiore a 40.000 euro di cui all'art. 36, c. 2, lett. a), del Codice e di prestazioni non complesse. Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice, l'esonero dalla prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Pertanto, i concorrenti devono formulare la propria offerta economica tenendo conto del risparmio derivante dalla mancata richiesta della garanzia definitiva, risparmio che deve andare a vantaggio della stazione appaltante.

La ditta nei cui confronti verrà formulata la proposta di aggiudicazione è tenuta, a produrre, nell'ambito della verifica circa il possesso dei requisiti di ammissibilità, **una polizza assicurativa** per la copertura dei rischi connessi alla attività dell'impresa. Tale polizza dovrà contenere i seguenti valori:

RCT:

Massimale € 500.000,00, con Limite per sinistro di identico importo di € 500.000,00.

9. Criteri di selezione: requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione al registro imprese presso la competente Camera di Commercio per attività corrispondente all'oggetto della prestazione da affidare (art. 83, commi 1, lett. a), e 3, del Codice);

2) possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi all'attività dell'operatore economico con massimale per responsabilità civile verso terzi non inferiore a 500.000,00 euro.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere posseduti dalla mandataria e da ciascuna delle mandanti e consorziate. La mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura percentuale maggioritaria con riferimento alla specifica gara.

10. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti della Ditta che avrà formulato la migliore offerta, con le seguenti modalità:

- *l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso sui prezzi unitari di cui all'elaborato denominato "ELENCO PREZZI UNITARI", caricato dalla Stazione appaltante nel sistema MEPA; il successivo contratto sarà stipulato a misura.*

11. Documentazione di ammissibilità e documentazione tecnica

I concorrenti devono effettuare, tramite il sistema MEPA, l'invio telematico dei seguenti documenti:

1) Documento di gara unico europeo - DGUE allegato 1 al presente Disciplinare e **dichiarazione integrativa al DGUE allegato 1-bis** al presente Disciplinare resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5 del presente Disciplinare, dal titolare o legale rappresentante del concorrente, da compilarsi nelle parti di competenza dell'operatore economico. Il DGUE e la dichiarazione integrativa devono recare, ove pertinenti, tutti i contenuti previsti, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 1-bis, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e devono essere corredati dai documenti richiamati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 1-bis, se ricorrono le fattispecie ivi previste.

Qualora il concorrente predisponga autonomamente il DGUE e la dichiarazione integrativa, dovrà avere cura di riprodurre i contenuti degli schemi allegato 1 e allegato 1-bis, riportando esattamente tutte le dichiarazioni richieste. E' ammessa l'omissione di talune dichiarazioni unicamente se non sono riferibili alla natura dell'operatore economico. In tale caso si chiede di utilizzare ugualmente la numerazione e le lettere corrispondenti alla dichiarazione omessa, lasciando il relativo spazio in bianco.

Il concorrente deve compilare il DGUE redatto secondo lo schema di formulario di cui alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (circolare n. 3 del 18.7.2016, GU – Serie generale - n. 174 del 27.7.2016), adattato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alle peculiarità della presente gara, caricato dal Comune di Forlì nel sistema MEPA, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte I è stata precompilata dalla Stazione appaltante nel DGUE allegato 1 disponibile, in formato editabile, all'indirizzo internet sopra specificato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Nel DGUE potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del disciplinare di gara, l'impresa concorrente oltre alla dichiarazione di tale situazione dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione in copia informatica, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione.

Si precisa che:

- le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice sono riferite a:
 - a) per le imprese individuali: titolare, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - b) per le società in nome collettivo: soci, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - c) per le società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - d) per tutti gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
 - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
 - membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
 - soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali e speciali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'operatore economico) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001; le dichiarazioni, invece, non si riferiscono alla società di revisione, cui sia affidato il controllo contabile, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente);
 - direttori tecnici;
 - socio unico persona fisica;
 - socio di maggioranza persona fisica detentore di una partecipazione al capitale sociale pari o superiore al 50%, in caso di società con meno di 4 soci (*entrambi i soci, in caso di società con due soli soci, detentori ciascuno del 50% del capitale sociale*).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice sono riferite anche ai

soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data del presente disciplinare di gara;

- in caso di infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia di infrazione commessa, la data in cui è stata commessa, la norma o la clausola di contratto collettivo violata, gli estremi del provvedimento con cui è stata accertata l'infrazione, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;

- in riferimento ai gravi illeciti professionali (art. 80, comma 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del medesimo, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza ai fini dell'esclusione; in particolare, il concorrente deve indicare la tipologia di illecito professionale e le circostanze in cui è stato commesso, l'oggetto dell'eventuale procedura di affidamento o contratto cui l'illecito si riferisce, la denominazione e la sede della stazione appaltante, la data dell'evento, gli estremi del provvedimento con cui è stato accertato l'evento, le eventuali sanzioni irrogate; devono essere dichiarati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le condanne anche non definitive per i reati di abusivo esercizio di una professione; i reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); i reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; i reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare; i provvedimenti sanzionatori esecutivi comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del Codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri; inoltre il concorrente deve indicare gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario ed ogni altro elemento utile per la valutazione della stazione appaltante;

- in riferimento al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, del Codice, il concorrente deve dichiarare:

a) la tipologia del tentativo posto in essere di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato il tentativo, le eventuali sanzioni irrogate (devono essere dichiarati anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 353 – Turbata libertà degli incanti, 353-bis – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e 354 – Astensione dagli incanti c.p.);

b) la tipologia di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante fornite o omesse e le circostanze in cui sono state fornite

o omesse, l'oggetto della relativa procedura di affidamento, la denominazione e la sede della stazione appaltante, la data dell'evento, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato l'evento, le eventuali sanzioni irrogate.

Inoltre il concorrente deve indicare, per ciascuna delle fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b), gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario ed ogni altro elemento utile per la valutazione della stazione appaltante;

- in riferimento alle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto (art. 80, comma 5, lett. c-ter, del Codice), il concorrente deve dichiarare tutte le notizie astrattamente riconducibili alla fattispecie di carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità delle carenze ed al tempo trascorso ai fini dell'esclusione; in particolare, il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, gli estremi e l'oggetto del contratto cui si riferisce la carenza, la denominazione e la sede del committente o concedente, la tipologia delle carenze nell'esecuzione, gli estremi del provvedimento di risoluzione, gli estremi del provvedimento di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, l'entità del danno o delle sanzioni, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario (il concorrente deve dichiarare anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 355 – Inadempimento di contratti di pubbliche forniture e 356 – Frode nelle pubbliche forniture c.p., specificando se il provvedimento di condanna penale contenga la condanna al risarcimento dei danni); inoltre deve indicare se la risoluzione, la condanna o le altre sanzioni sono state contestate in giudizio o confermate all'esito di un giudizio, riportando gli estremi dell'atto introduttivo del medesimo giudizio o, se già emanato, gli estremi del provvedimento giurisdizionale, specificando se è divenuto definitivo/inoppugnabile;

- nel caso in cui l'operatore economico, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non sia escluso dalla partecipazione alle procedure di appalto in base alla sentenza definitiva e possa avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo stata imposta una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero essendo stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, deve allegare, in copia informatica, specifica documentazione dimostrativa;

- nel caso in cui l'operatore economico, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, possa avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, deve allegare, in copia informatica, specifica documentazione dimostrativa.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

a) la sezione A punto 1) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla **iscrizione**

al registro imprese presso la competente Camera di Commercio per attività rientrante nello specifico settore oggetto del contratto da affidare di cui paragrafo 9 punto 1) del presente disciplinare;

b) la sezione B punto 5) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi all'attività dell'operatore economico con massimale per responsabilità civile verso terzi non inferiore a 500.000,00 euro di cui paragrafo 9 punto 2) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni integrative di cui all'allegato 1-bis, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Le dichiarazioni integrative di cui all'allegato 1-bis, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, limitatamente ai punti 1), 2), 3), 4), 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19) del medesimo allegato 1-bis.

2) (Solo in caso di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio o di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942):

a) provvedimento del giudice delegato, in copia informatica, di autorizzazione alla partecipazione alla procedura di gara;

b) solo nel caso in cui l'ANAC, sentito il giudice delegato, abbia subordinato la partecipazione alla gara alla produzione della documentazione di cui all'art. 110, comma 5, del Codice:

- **DGUE allegato 1** al presente Disciplinare, caricato dal Comune di Forlì nel sistema MEPA, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI, e **dichiarazione integrativa al DGUE allegato 2** al presente Disciplinare, caricato dal Comune di Forlì nel sistema MEPA, firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'ausiliario, resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5 del presente Disciplinare, attestanti il possesso da parte di altro operatore economico ausiliario dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, e con cui l'ausiliario si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi di cui all'art. 110, comma 5, lett. a) o b), del Codice.

- contratto, in originale, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dell'ausiliario o in copia informatica con attestazione di conformità

all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi in cui all'art. 110, comma 5, lett. a) o b), del Codice; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: i requisiti, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

In caso di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la suddetta dichiarazione dell'ausiliario, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

3) (Solo nel caso in cui il concorrente abbia depositato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 ed il Tribunale competente non abbia ancora adottato il decreto in merito all'ammissione al concordato):

a) provvedimento del Tribunale, in copia informatica, di autorizzazione alla partecipazione alla gara; inoltre, il concorrente si impegna, qualora, anteriormente all'eventuale aggiudicazione nei propri confronti, intervenga il decreto di ammissione al concordato, a produrre alla Stazione Appaltante la documentazione prevista al precedente punto 2, lett. b), se ricorre la condizione ivi prevista.

In caso di avvalimento, il DGUE e la dichiarazione integrativa devono recare, ove pertinenti, tutti i contenuti previsti, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e devono essere corredati dai documenti richiamati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2, se ricorrono le fattispecie ivi previste.

4) elaborati progettuali di seguito elencati, caricati dal Comune di Forlì nel sistema MEPA, firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa:

- a) Condizioni particolari di contratto
- b) Disciplinare tecnico;
- c) Elenco prezzi unitari.

L'invio dei documenti di cui al presente punto 4) è facoltativo in sede di gara e, quindi, l'omesso invio non comporta l'esclusione dalla gara. Tuttavia, l'eventuale aggiudicazione è subordinata alla produzione di tali documenti entro il termine perentorio che verrà assegnato dalla Stazione appaltante. Pertanto, nel caso in cui il miglior offerente non produca tali documenti neppure entro il suddetto termine, verrà escluso dalla gara.

Si precisa che taluni documenti sono richiesti esclusivamente in presenza di una specifica condizione, indicata nel presente Disciplinare di gara. Pertanto, sul

sistema MEPA l'invio di tali documenti è indicato come "facoltativo", per consentire ai concorrenti, non ricadenti nella suddetta specifica condizione, di evitare l'invio di tali documenti. Resta fermo che per i concorrenti che, invece, ricadono nella suddetta specifica condizione, l'invio di tali documenti è da intendersi "obbligatorio".

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Documentazione da produrre:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara (Allegato 1 al presente disciplinare); qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle prestazioni che verranno assunte dai concorrenti riuniti. Il suddetto mandato deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le prestazioni che verranno assunte dai concorrenti consorziati (Allegato 1-bis al presente Disciplinare).

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente (Allegato 1-bis al presente Disciplinare) attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. le prestazioni che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. Il suddetto contratto di rete deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

- dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le prestazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. Il suddetto contratto di rete e l'eventuale nuovo mandato devono essere prodotti in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le prestazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle prestazioni che verranno assunte dalle singole imprese di rete. Il suddetto contratto di rete deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

(O, in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. la quota percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le prestazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Il suddetto contratto di rete ed, in caso di contratto di rete redatto con mera firma digitale non autenticata, anche il mandato, devono essere prodotti in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di omessa dichiarazione circa le prestazioni che verranno assunte dai singoli concorrenti riuniti o consorziati o di carenza o incompletezza di tale dichiarazione, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice.

12. Offerta economica

I concorrenti devono, a pena di esclusione, effettuare l'inserimento nel sistema MEPA dell'offerta economica, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, entro la "Data Limite per la presentazione delle offerte" indicata dalla Stazione appaltante nel sistema.

L'offerta economica deve essere espressa mediante ribasso unico percentuale sui prezzi unitari di cui all'elaborato denominato "ELENCO PREZZI UNITARI", caricato dalla Stazione appaltante nel sistema MEPA; in riferimento alla tariffa oraria della manodopera, il ribasso percentuale offerto si applicherà esclusivamente sulla quota pari al 26,5% della medesima tariffa, relativa a spese generali ed utile d'impresa. Il successivo contratto sarà stipulato a misura.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, l'offerta deve essere firmata digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere firmata digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

13. Procedura di aggiudicazione

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Palazzo Comunale – Servizio Edifici Pubblici **il giorno 09/04/2019 alle ore 11,00**, salvi specifici impedimenti dilatori. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo nelle date e orari che verranno pubblicate sul sito internet comunale.

La Commissione di gara verifica la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata. In particolare, la Commissione procede:

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cooperative e artigiani ed i consorzi stabili concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.

La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle ulteriori dichiarazioni richiesti con il presente disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. In caso di dichiarazioni già rese in fase di Abilitazione al MEPA, o successivamente rinnovate, reperibili nel sistema ed in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante non richiede alcuna regolarizzazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini dell'eventuale calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione dell'eventuale soglia di anomalia delle offerte.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione

alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti anteriori al termine di presentazione dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Successivamente, nella medesima seduta o in seduta successiva, la Commissione di gara procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura delle offerte.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Si procede quindi allo svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 7 ai fini della verifica di anomalia delle offerte.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria ed il Responsabile del procedimento formula la proposta di aggiudicazione, subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati e soggetta ad approvazione con determinazione dirigenziale di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine per l'approvazione è interrotto dalla richiesta dei documenti ed informazioni funzionali alla verifica circa il possesso dei necessari requisiti in capo al miglior offerente ed inizia nuovamente a decorrere dalla data del relativo ricevimento.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, c. 2-bis, del Codice del processo amministrativo, la stazione appaltante pubblica sul proprio profilo di committente (www.comune.forli.fc.it), nella sezione "Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti", il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, unitamente al verbale dei lavori della Commissione di gara relativo all'ultima seduta della fase di ammissibilità. Di tale pubblicazione è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC, indicando l'indirizzo internet o l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, comma 1, e dall'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice.

14. Definizione delle controversie contrattuali

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Forlì.

15. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara, regolata dal presente Disciplinare.

Allegati:

- Documento di gara unico europeo (DGUE), da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità (Allegato 1);
- Schema di dichiarazione integrativa al DGUE, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità (Allegato 1-bis);

- Schema di dichiarazione dell'ausiliario integrativa al DGUE, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità, solo nell'ipotesi di cui all'art. 110, comma 5, del Codice relativa a fallimento con esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale (Allegato 2);
- Informativa ex artt. 13-14 del GDPR (general data protection regulation) 2016/679.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente di Servizio
Ing. Gianluca Foca

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

<p>Il Comune di Forlì in qualità di titolare (con sede in Piazza Saffi, 8 – pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; Centralino: +39 0543 712111), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.</p>	<p>Chi tratta i miei dati?</p>
<p>Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto presupposto indispensabile ai fini dell'affidamento delle prestazioni, ad eccezione dei casi per i quali gli atti di gara prevedono che il conferimento dei dati si configura quale onere necessario per ottenere un diverso beneficio o per il rilascio di un'autorizzazione ovvero dei casi per i quali prevede la conferibilità dei dati anche in un momento successivo. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'inammissibilità alla procedura di affidamento, salve le eccezioni precedentemente indicate e salvo, ove applicabile, il soccorso istruttorio.</p>	<p>Ho l'obbligo di fornire i dati?</p>
<p>I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.</p>	<p>Per quanto sono trattati i miei dati?</p>
<p>I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa. I dati raccolti sono funzionali al legittimo affidamento delle prestazioni ed alla regolare esecuzione delle stesse, nel rispetto della normativa vigente, mediante attestazione di insussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento, di possesso dei necessari requisiti, di rispetto di obblighi normativi, di assenza di situazioni suscettibili di turbare il regolare svolgimento della procedura di affidamento. Sono, altresì, funzionali agli adempimenti antimafia di competenza delle Prefetture. I dati sono esaminati dalla Commissione di gara in seduta pubblica, ed, in parte, inseriti nei verbali, nei provvedimenti di aggiudicazione, nelle comunicazioni di esito di gara, in altri atti della procedura concorsuale e, limitatamente all'affidatario, nel contratto e nei relativi repertori. I documenti recanti i dati personali vengono trasmessi: agli uffici interni al Comune di Forlì per gli adempimenti di rispettiva competenza, fra cui, a titolo esemplificativo, il Servizio Economico Finanziario e Tributi, il Servizio Contrattualistica Gestione Patrimonio e Legale e l'Archivio Generale; al responsabile del procedimento, all'ufficio di direzione lavori, all'eventuale collaudatore ed agli altri soggetti che, istituzionalmente o contrattualmente, svolgono funzioni di sovrintendenza, direzione, vigilanza, controllo sull'esecuzione degli interventi. E' in facoltà di questa Amministrazione trasmettere i dati agli enti ed organismi pubblici in grado di verificare ed attestare la veridicità degli stessi. Si provvederà alla comunicazione dei dati previsti dall'ordinamento nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, delle Prefetture e dei competenti Ministeri. Si comunicheranno, inoltre, ad Inps, Inail e Casse Edili i dati necessari all'accertamento dell'adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi ed, in generale, posti a tutela dei lavoratori. Si adempiranno gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dall'ordinamento, mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale, sul sito internet comunale, su quotidiani e/o altri mezzi normativamente previsti. I dati forniti sono, inoltre, suscettibili di accesso ex Lege n. 241/90 e D.Lgs. n. 33/2013, nei limiti contemplati dalla normativa vigente.</p>	<p>A chi vengono inviati i miei dati?</p>
<p>Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di Forlì con sede in Piazza Saffi,8 - 47121 Forlì - pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it oppure il Responsabile della protezione dei dati: privacy@romagnaforlivese.it</p>	<p>Che diritti ho sui miei dati?</p>
<p>Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.</p>	<p>A chi mi posso rivolgere?</p>